

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRINNOVANDO

Art. 1

- Denominazione, sede, durata -

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seg. del codice civile italiano, l'associazione denominata "LibrInnovando" (in seguito indicata anche come l' "Associazione"). L'Associazione ha la propria sede legale in Milano, alla via Alamanni n. 11 CAP 20141

Art. 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione è una libera associazione riconosciuta e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dagli articolo del presente Statuto.

Art. 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione persegue principalmente i seguenti scopi:

- A. diffondere la cultura editoriale ed il piacere della lettura nel mondo giovanile e non giovanile;
- B. ampliare la conoscenza della cultura editoriale, letteraria e dell'editoria digitale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- C. allargare gli orizzonti conoscitivi e didattici di professionisti, insegnanti ed appassionati in genere, in campo editoriale affinché possano sviluppare competenze specifiche in editoria ed in editoria digitale che possano essere utile per la vita personale e professionale;
- D. proporsi come luogo di incontro, di formazione e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- E. porsi come punto di riferimento per quanti siano interessati all'editoria tradizionale e digitale.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere molteplici attività, in particolare:

- A. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, lezioni e corsi, *reading* collettive ed attività di promozione della lettura;
- B. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per professionisti, educatori, insegnanti, appassionati;
- C. attività editoriale: pubblicazione di bollettini, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute all'interno delle singole attività organizzate dall'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi fissati dal presente Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

L'Associazione è offerta in particolare a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, straordinari, sostenitori e onorari:

- A. soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione *ab origine* dell'Associazione;
- B. soci ordinari: sono tutti coloro (persone o enti) che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, relativa ammissione e

pagamento della quota annuale denominata 'Quota socio ordinario' come stabilita dal Consiglio direttivo;

- C. soci straordinari: sono tutti coloro (persone, enti o istituzioni) che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali;
- D. soci sostenitori: sono tutti coloro (persone o enti) che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, relativa ammissione e pagamento della quota annuale denominata 'Quota socio sostenitore' come stabilita dal Consiglio direttivo;
- E. soci onorari: sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e/o particolari meriti.

Art. 5

- Modalità di adesione -

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- A. presentare domanda scritta, sulla quale deciderà il Consiglio direttivo a maggioranza;
- B. in tale domanda andrà dichiarata l'accettazione delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- C. successivamente alla decisione positiva da parte del Consiglio direttivo versare la quota annuale fissata dallo stesso consiglio.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Art. 6

- Diritti e doveri dei soci -

Tutti i soci hanno diritto a:

- A. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- B. candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- C. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- A. osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- B. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- C. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- D. pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio direttivo.

Art. 7

- Perdita dello status di socio -

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Tale recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia proposto almeno tre mesi prima di tale scadenza.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli dal Consiglio direttivo.

L'esclusione è invece deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, in caso di comportamento difforme da parte del socio, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed eventualmente applicare una delle seguenti sanzioni:

- richiamo;
- diffida;
- espulsione della Associazione.

I soci espulsi potranno ricorrere inviando apposita richiesta scritta contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni all'organo appositamente designato.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 **- Organi sociali dell'Associazione -**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate in forma scritta.

Art. 9 **- Assemblea dei soci -**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- A. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- B. approva entro il 31/12/2015 di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- C. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- D. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- E. delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- F. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- G. delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- H. delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto via PEC contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (come previsto ex lege ex art.21, c.3, del codice civile italiano).

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee (ad es. via PEC), ancorché non intervenuti. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 10 **- Consiglio direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 4 membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili senza vincoli di numero. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 6 (sei) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- A. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- B. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- C. redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- D. nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- E. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- F. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive;
- G. delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- H. fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente. I verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 11 **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Art. 12 **- Collegio dei revisori dei conti -**

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili (i revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo).

Il Collegio dei revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili 1 (una) sola volta. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 13 **- Patrimonio dell'Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- A. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, pari ad euro 800,00 (ottocento);
- B. dalle quote associative annuali da parte dei soci, così come determinate dal Consiglio direttivo;

- C. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- D. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- E. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14
- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinario ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 15
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri enti/istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti.

[fine documento]